



**COMUNE DI ALTISSIMO**

(Provincia di Vicenza)

C.F e Partita IVA 00519170245

**SERVIZIO DI  
TRASPORTO SCOLASTICO  
per gli anni scolastici  
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

## INDICE

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto
- Art. 2 – Natura giuridica dell'appalto
- Art. 3 – Autorizzazione all'esercizio atipico
- Art. 4 – Durata dell'appalto
- Art. 5 – Ammontare dell'appalto
- Art. 6 – Caratteristiche e modalità d'esecuzione del servizio
- Art. 7 – Utenza del servizio
- Art. 8 – Automezzi
- Art. 9 – Personale
- Art. 10 – Verifiche e controlli
- Art. 11 – Norme in materia di lavoro e di sicurezza dei lavoratori
- Art. 12 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)
- Art. 13 – Coperture assicurative e responsabilità
- Art. 14 – Sanzioni e penalità
- Art. 15 – Subappalto
- Art. 16 – Risoluzione del contratto
- Art. 17 – Clausola di salvaguardia
- Art. 18 – Recesso
- Art. 19 – Corrispettivo e pagamenti
- Art. 20 - Aggiornamento prezzi
- Art. 21 – Deposito cauzionale definitivo
- Art. 22 – Contratto e spese
- Art. 23 – Foro competente
- Art. 24 – Trattamento di dati
- Art. 25 – Rinvio

## **Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 degli alunni frequentanti:

- la scuola dell'infanzia paritaria "M. Immacolata" di Via Roma;
- la scuola primaria statale "G. Marconi" di Via Pini;
- la scuola primaria statale "T. Dal Molin" di Via Molino;
- la scuola secondaria di 1° grado "G. Ungaretti" di Via Bauci.

## **Art. 2 – Natura giuridica dell'appalto**

Il servizio di trasporto scolastico trova la propria previsione nella L.R. Veneto n. 31/1985 "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio" e nel D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", ed è regolato dalla seguente normativa:

- D.M. 18 aprile 1977 "Caratteristiche costruttive degli autobus" integrato con successivo D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010;
- D.M. Trasporti 20.12.1991 n. 448 "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europea n. 438 del 21.06.1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12.11.1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali";
- D.M. 31.1.1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e successiva circolare del Ministero dei trasporti e della Navigazione n. 23 dell' 11 marzo 1997;
- D.Lgs 22.12.2000, n. 395 e regolamento attuativo D.M. 161 del 28.4.2005 "In materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada";
- Legge 218 del 01/08/2003 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";
- D.M. Infrastrutture e Trasporti 23 dicembre 2003 "Uso, destinazione e distrazione degli autobus";
- L.R. 14 settembre 1994, n. 46 "Disciplina dei servizi atipici" e L.R. 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'art. 4 della L.R. 30 ottobre 1998 n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e dalla L.R. Veneto 18/03/2011 n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2017";
- L.R. 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modifiche ed integrazioni.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse ai sensi della legge 146 del 12 giugno 1990 e successive modifiche ed integrazioni, e, come tale, non potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato.

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi a tutti gli effetti "servizio pubblico" pertanto, nell'esecuzione dello stesso, la Ditta è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici". Il servizio dovrà, quindi, essere garantito sempre e comunque dalla Ditta anche successivamente all'eventuale revoca o risoluzione dell'appalto da parte della Stazione Appaltante.

### **Art. 3 – Autorizzazione all’esercizio atipico**

Il Comune rilascerà alla Ditta aggiudicataria apposita autorizzazione all’esercizio di autoservizio atipico ai sensi della Legge Regionale n. 46/94, art. 1, comma 5 e secondo le modalità di cui all’art. 3 della stessa Legge Regionale. Detta autorizzazione dovrà essere allegata alla carta di circolazione di ciascun scuolabus autorizzato.

La Ditta dovrà anche ottenere il titolo autorizzatorio provinciale qualora il bacino di traffico coinvolga più comuni.

### **Art. 4 – Durata dell’appalto**

L’appalto avrà durata quinquennale con inizio dall’anno scolastico 2019/2020 e termine il 30/06/2024 per circa 200 giorni di scuola.

L’appalto potrà essere rinnovato per un ulteriore quinquennio se e in quanto consentito dalla normativa vigente al momento della scadenza.

La durata annuale del servizio coincide col calendario delle attività approvato dall’autorità scolastica e potrà anche non essere uniforme per tutte le scuole interessate dal servizio.

La Ditta aggiudicataria ha comunque l’obbligo di continuare il servizio, alla scadenza dell’appalto, alle condizioni convenute, sino a quando l’Ente non abbia provveduto ad un nuovo affidamento ed in ogni caso per il tempo necessario all’espletamento della nuova gara. L’appaltatore deve assicurare ogni azione atta ad agevolare il passaggio di consegne con continuità e correttezza nell’espletamento del servizio.

Qualora il Comune, nel quinquennio d’appalto, dovesse adottare un nuovo sistema di gestione del servizio di trasporto scolastico o ne ravvedesse l’opportunità della soppressione o ne venisse sospeso l’esercizio per cause di forza maggiore, l’appalto potrà essere interrotto con preavviso formale di tre mesi e il contratto risolto senza alcuna pretesa di indennizzo da parte della Ditta aggiudicatrice.

### **Art. 5 – Ammontare dell’appalto**

L’importo presunto a base d’asta per il quinquennio d’appalto viene determinato in **€ 376.250,00 (trecentosettantaseimiladuecentocinquanta/00), oltre ad IVA di legge**. Per determinare l’importo a base d’asta è stato considerato il costo chilometrico di € 2,15 (euro due/15), per una percorrenza media giornaliera di km. 175, per una media di 200 giorni di scuola ed infine per i cinque anni d’appalto.

Il Comune si riserva l’opzione di chiedere nel corso del contratto variazioni tanto in aumento quanto in diminuzione, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni di aggiudicazione, entro la misura del 15% dell’importo del contratto senza che la Ditta aggiudicataria possa richiedere compensi diversi da quelli risultanti nel capitolato. Per le variazioni di chilometraggio superiori al 15%, l’importo dovuto alla Ditta sarà rideterminato sulla base del prezzo al chilometro corrisposto.

Si dà atto che i servizi previsti dal presente appalto non sono palesemente soggetti a rischi di interferenza che pregiudichino la sicurezza per i lavoratori (DUVRI), pertanto gli oneri di sicurezza necessari per l’eliminazione o mitigazione dei suddetti rischi sono stati in fase preliminare stimati pari a 0 (zero). Tuttavia essi potranno essere rivisti qualora specifiche circostanze, attualmente non prevedibili, dovessero evidenziare tale esigenza.

### **Art. 6 – Caratteristiche e modalità d’esecuzione del servizio**

Il servizio di trasporto scolastico deve essere svolto dalla Ditta aggiudicataria con propri capitali, personale e automezzi in numero sufficiente a garantire l'assoluto rispetto dei percorsi ed orari, con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio, nessuno escluso.

Nell'espletamento del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà attenersi scrupolosamente agli accordi pattuiti col Comune escludendo che eventuali direttive o ordini di varia natura, possano essere impartiti da altri organismi o soggetti

Il servizio è da assicurare per tutti i giorni di lezione, secondo il calendario scolastico approvato dall'Autorità scolastica, compresi i giorni degli esami scritti delle classi conclusive della scuola secondaria di 1° grado, e prevede il trasporto ad inizio mattinata, il trasporto di fine mattinata e quello a fine pomeriggio nel caso dei rientri scolastici.

La percorrenza chilometrica annua presunta è di circa km. 35.000 (trentacinquemila).

Gli orari, i percorsi, le fermate, il numero degli utenti e il chilometraggio annuo sono solo indicativi e possono subire variazioni in ogni momento in dipendenza delle richieste di iscrizione al servizio, di una diversa articolazione dell'orario delle lezioni o di altre sopraggiunte evenienze non prevedibili nel presente capitolato. Il partecipante alla gara d'appalto ha l'obbligo di effettuare un sopralluogo dei percorsi e deve altresì compilare l'autocertificazione attestante il rispetto di tale obbligo; l'autocertificazione costituisce allegato alla domanda di ammissione alla gara.

Il Comune si riserva la facoltà di interpellare la Ditta aggiudicataria per elaborare i percorsi al fine di ridurre al minimo la permanenza degli alunni sui mezzi di trasporto. Ogni altra variazione introdotta senza autorizzazione deve ritenersi inadempienza.

Gli alunni devono arrivare alla scuola di destinazione in tempo utile a rispettare l'orario scolastico e comunque non prima di 10 minuti rispetto all'inizio delle lezioni; all'uscita devono disporre prontamente del mezzo di ritorno e comunque non oltre i 10 minuti poiché la sorveglianza pre e post scuola non viene garantita. Il rispetto di tali tempi è vincolante per la Ditta.

In caso di interruzione dell'attività scolastica, per qualunque titolo, l'Ufficio Istruzione del Comune avrà cura di avvertire l'appaltatore almeno 24 ore prima, ove possibile.

In caso di interruzioni non preventivate dell'attività scolastica già iniziata, la Ditta si impegna, su richiesta del Comune o dell'Istituto interessato, ad attivarsi tempestivamente per garantire il più sollecito trasporto degli utenti (es. rottura caldaie, ecc.).

Nell'ipotesi di sciopero da parte dei docenti o di assemblee del personale docente e non docente, la Ditta è tenuta ad effettuare il servizio rispettando gli orari standard di inizio lezioni e a riaccompagnare a casa gli alunni delle classi dei docenti che aderiscono allo sciopero. Nel caso di inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni, generalizzato a tutta o a maggior parte della scolaresca, le necessità verranno valutate dall'ufficio Istruzione del Comune.

La Ditta aggiudicataria per nessun motivo potrà esimersi dall'effettuare il servizio e, a tal proposito, dovrà dotarsi di automezzi e personale autista di riserva sufficienti.

Nell'ipotesi in cui per sopraggiunte avarie gli automezzi non potessero venire utilizzati, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad avvisare immediatamente il Comune e gli utenti interessati e ad assicurare una tempestiva sostituzione dei mezzi stessi o provvedendo comunque, a proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, ad assicurare comunque il servizio mediante ditta autorizzata al trasporto di persone.

Il servizio potrà essere sospeso soltanto su decisione del Comune in conseguenza di eventi particolari ed attualmente imprevedibili (avversità meteorologiche, dissesti stradali, calamità naturali, consultazioni elettorali, ecc.).

Nei casi di sospensione od interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra, la Ditta è tenuta al risarcimento dei danni. In tal caso il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa del prestatore.

In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, la Ditta aggiudicataria dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli

itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti e all'ufficio Istruzione del Comune.

Per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l'ente appaltante potrà sostituirsi senza formalità di sorta alla Ditta aggiudicataria per l'esecuzione d'ufficio del servizio, anche attraverso affidamento ad altra Ditta, con rivalsa delle spese a carico dell'aggiudicataria e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni, come previsto dal presente Capitolato.

### **Art. 7 – Utenza del servizio**

Il servizio potrà essere usufruito solo dagli utenti, residenti o domiciliati nel capoluogo e nelle frazioni, per i quali il Comune ha accolto la relativa domanda.

A tal fine l'Ufficio Istruzione del Comune all'inizio dell'anno scolastico, e comunque nel corso dello stesso in caso di eventuali variazioni, comunicherà l'elenco degli alunni aventi diritto.

Le adesioni al servizio oscillano mediamente sui 110 utenti per anno scolastico, con prevalenza di iscrizioni degli alunni della scuola primaria e media. A titolo puramente indicativo si forniscono i dati dei trasportati dell'ultimo anno scolastico utile:

- scuola dell'infanzia paritaria: n. 26;
- scuola primaria di Altissimo e Molino: n. 58;
- scuola secondaria di 1<sup>a</sup> grado: n. 30.

E' vietato il trasporto o la presenza anche temporanea a bordo dei mezzi di persone non autorizzate e/o di persone che non siano gli alunni regolarmente iscritti al servizio.

Non è ammesso il trasporto di un numero di alunni superiore a quello previsto sul libretto di circolazione del veicolo.

Se non previamente autorizzata dal Comune, è vietata la raccolta e la consegna degli alunni al di fuori delle fermate previste per ciascun tragitto.

Gli autisti dovranno controllare che tutti gli alunni compiano il percorso seduti e che gli zaini o il materiale personale non ostacoli il passaggio durante le operazioni di salita e di discesa.

La sorveglianza degli alunni della scuola dell'infanzia paritaria durante i percorsi del trasporto sarà garantita dalla scuola paritaria stessa.

In caso di controversie con gli utenti, le loro famiglie, gli insegnanti o terzi in genere, la Ditta dovrà darne immediata comunicazione al Comune che è il soggetto in prima istanza deputato alla loro soluzione.

### **Art. 8 – Automezzi**

La Ditta dovrà impiegare, per l'espletamento del servizio, un numero sufficiente di mezzi, comunque non inferiore a due, oltre a quello di riserva, in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli, adeguati alla morfologia del territorio (montano), alle dimensioni delle strade di percorrenza ed in generale alle caratteristiche organizzative del servizio nonché idonei a transitare lungo i percorsi stabiliti anche con condizioni climatiche avverse come ghiaccio o neve.

Il servizio di cui al presente capitolato dovrà essere espletato e garantito utilizzando le tipologie dei veicoli conformi a tutto quanto previsto dalla normativa in materia ed essere in possesso delle prescritte autorizzazioni di legge.

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza il parco mezzi utilizzati per il servizio in termini di manutenzione, di sicurezza, di igiene e pulizia così come sostenere gli oneri diretti ed indiretti per il loro ricovero e custodia.

I mezzi utilizzati dovranno essere minimo di classe Euro 3 e dovranno trasportare un numero massimo di persone pari ai posti a sedere o, comunque, alle capacità di trasporto indicate sulla carta di circolazione.

Almeno uno degli automezzi utilizzati dovrà essere idoneo per il trasporto di alunni con disabilità ovvero dotato di apposite pedane e spazio per carrozzine.

Della idoneità, nonché dell'efficienza degli automezzi, l'impresa aggiudicataria è costituita garante a tutti gli effetti civili e penali, nei confronti del Comune di Altissimo e dei terzi trasportati.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di apporre su parabrezza dell'automezzo, in modo visibile, un cartello con la dicitura "Comune di Altissimo – Servizio Trasporto Scolastico".

Con l'inizio del servizio la Ditta dovrà presentare al Comune tutta la documentazione relativa ai mezzi utilizzati. Successivamente, qualora subentrino variazioni, la Ditta dovrà fornire al Comune le necessarie integrazioni documentali.

La Ditta appaltatrice non può sostituire i mezzi utilizzati per il servizio con altri di targa diversa, se non con autorizzazione del Comune preventivamente richiesta; il nuovo mezzo deve possedere caratteristiche uguali o superiori rispetto al mezzo di cui viene chiesta la sostituzione, secondo quanto stabilito nel presente articolo.

I mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere custoditi a cura e sotto responsabilità della Ditta appaltatrice.

Ogni automezzo dovrà essere dotato di telefono cellulare, o di altro dispositivo, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità eventualmente occorsa (ad esempio in occasione di incidenti) senza l'abbandono del mezzo medesimo e dei minori trasportati.

I recapiti telefonici del cellulare di ciascun autista impiegato sui mezzi dovrà essere comunicato al Comune all'inizio di ogni anno scolastico, in modo da garantire la costante e immediata reperibilità durante tutto l'arco temporale di svolgimento del servizio. In caso di variazioni, dette informazioni dovranno essere immediatamente aggiornate.

Il Comune nel corso dell'appalto si riserva:

- di chiedere la sostituzione di uno o più mezzi, per i motivi che saranno esplicitati anche in contraddittorio con la Ditta aggiudicataria, qualora ne ravvisi la necessità, senza aggravii economici;
- di chiedere un mezzo aggiuntivo con adeguate caratteristiche nel caso in cui si debba far fronte ad intervenute maggiori esigenze di servizio, ad esempio per consistente incremento dell'utenza o ampliamento del territorio servito; in questa occorrenza il costo del servizio potrà essere rinegoziato fra le parti.

## **Art. 9 – Personale**

La Ditta dovrà gestire il servizio con sufficiente personale sia tecnico-operativo che amministrativo e dovrà comunicare al Comune, prima dell'inizio del servizio stesso e prima di ogni variazione successiva, l'elenco nominativo del personale addetto al trasporto.

I conducenti dovranno essere in possesso della patente di guida della categoria adeguata e dell'abilitazione professionale per la guida di veicoli destinati al trasporto di persone e di ogni altra certificazione prescritta secondo quanto previsto in materia a norma di legge. Gli estremi dei documenti stessi saranno comunicati al Comune unitamente ai nominativi di cui al punto precedente.

Il personale adibito al servizio di cui al presente appalto deve usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida, ed è obbligato:

- a non fumare sul mezzo;
- a tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
- ad osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;

- a tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dell'utenza trasportata ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o di altri comportamenti lesivi della dignità del bambino;
- non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
- adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura delle porte, avvio del pullman);
- rinviare gli utenti e le loro famiglie al Servizio Istruzione del Comune per la risoluzione di qualunque problematica di tipo organizzativo e/o gestionale;
- riferire al Servizio Istruzione eventuali lamentele, disfunzioni, incidenti e qualsiasi altra circostanza ritenuta rilevante, riscontrata durante il servizio.

Il personale mantiene la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, ne dà comunicazione alla Ditta che provvede a formalizzare, mediante comunicazione al Comune, fatti e circostanze che possono interferire o compromettere il buon andamento del servizio.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni e richiedere alla Ditta appaltatrice di predisporre provvedimenti nei confronti del personale adibito al servizio, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio.

La Ditta appaltatrice è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligata a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione in qualità di ente appaltante.

Il Comune potrà pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio o che risulti abitualmente trascurato.

In caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri, ancorché non certificati nella fattispecie penale, il Comune può procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 10 – Verifiche e controlli**

Il Comune potrà, anche senza preavviso, effettuare controlli al fine di verificare la qualità del servizio svolto.

I controlli potranno riguardare il rispetto degli orari, l'idoneità dei mezzi di trasporto e del personale preposto alla guida degli autoveicoli e il rapporto con l'utenza.

#### **Art. 11 – Norme in materia di lavoro e di sicurezza dei lavoratori**

La ditta appaltatrice è tenuta ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge e tutti gli obblighi ed oneri in materia previdenziale, assistenziale e assicurativo; è tenuta, altresì, ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far rispettare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle norme vigenti in materia.

Se la Ditta ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro, anche nei rapporti con i soci.

Il Comune effettuerà la verifica sulla regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante acquisizione del D.U.R.C. procedendo con le azioni di legge conseguenti nei casi di accertata irregolarità.



La Ditta aggiudicataria, inoltre, è tenuta all'adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008, relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata nel corso dell'appalto. L'inosservanza di tali obblighi è causa di risoluzione del contratto fatta comunque salva la possibilità per il Comune di trattenere dai pagamenti un ammontare ritenuto adeguato a garantire l'adempimento di tali obblighi contributivi.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

Il piano di sicurezza, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008, dovrà essere presentato al Comune unitamente agli altri documenti previsti dal presente capitolato e dovrà essere rispettato in tutte le sue parti poiché lo stesso costituisce strumento efficace per la gestione del servizio.

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque derivanti nell'esecuzione del presente appalto, sia direttamente che indirettamente, dovuti a carenze nell'ambito della sicurezza sul lavoro, si intende ad esclusivo carico dell'appaltatore, rimanendo sempre esclusa la responsabilità del Comune.

#### **Art. 12 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)**

E' esclusa in fase preventiva l'esistenza di interferenze tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra differenti appaltatori. Anche l'attività di controllo sui mezzi da parte di addetti del Comune non presenta rischi da interferenza, in quanto attività sporadica svolta in luoghi non messi a disposizione dal Comune.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, la Ditta è tenuta per legge ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

#### **Art. 13 – Coperture assicurative e responsabilità**

La Ditta appaltatrice assume ogni responsabilità in merito agli utenti, ininterrottamente dal momento in cui vengono presi in carico salendo sui mezzi al momento in cui vengono riconsegnati nei luoghi finali previsti, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Per ogni veicolo la ditta dovrà essere in possesso di apposita polizza assicurativa responsabilità civile auto (R.C.A.) e responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) di durata annuale con tacito rinnovo fino alla scadenza dell'appalto che, oltre a quanto obbligatorio per legge, preveda la copertura della responsabilità civile personale degli autisti e la copertura per risarcimento danni per operazioni di salita e discesa utenti, con massimale annuo non inferiore a € 10.000.000 (dieci milioni di euro). Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dal prestatore stesso sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente.

Eventuali franchigie e limitazioni presenti nelle polizze restano a carico della ditta aggiudicataria.

Copia delle polizze e delle quietanze di pagamento dovrà essere presentata all'ufficio Istruzione del Comune prima dell'avvio del servizio.

L'esistenza di tali polizze non libera la ditta appaltatrice dalla proprie responsabilità avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

La ditta garantisce il Comune da eventuali pretese di terzi riferite agli obblighi da essa assunti, ai servizi affidati, ivi compresi danni a cose e a persone, interessi e diritti, sollevando in tal senso l'Amministrazione Comunale e i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale.

#### **Art. 14 – Sanzioni e penalità**

Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da ordinanze comunali e dal presente capitolato, accertate dal personale comunale o su segnalazione della scuola o dagli utenti, saranno contestate all'aggiudicatario per iscritto, il quale entro cinque giorni dovrà produrre eventuali controdeduzioni.

Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile del Comune potrà essere applicata una penalità variabile, a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione, da € 100,00 (cento/00) a € 1.000,00 (mille/00).

In particolare:

- per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio € 500,00;
- per ogni impiego di personale diverso rispetto a quello indicato nell'elenco in possesso del Comune, € 300,00;
- per ogni impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti dal presente capitolato, € 500,00;
- per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio, € 600,00;
- per ogni impiego di mezzi non corrispondenti a quelli indicati, non preventivamente autorizzati, € 500,00;
- per ogni mancata effettuazione di una corsa o parte di essa senza giusta causa, € 500,00;
- per ogni mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione € 250,00;
- per ogni mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc.), € 1.000,00;
- per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi € 100,00.

La penalità sarà trattenuta direttamente dal corrispettivo mensile. Il pagamento della penalità non libera l'appaltatore dalla responsabilità per danni causati a persone, animali e cose.

#### **Art. 15 – Subappalto**

Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere subappaltato anche solo in parte o in via temporanea pena la risoluzione del contratto.

La cessione dello stesso è vietata pena l'immediata rescissione e l'incameramento del deposito cauzionale.

Non sono considerate cessioni le modifiche di sola denominazione/ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato quale subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere previamente autorizzato dal Comune.

E' vietata altresì la cessione dei crediti derivanti dal contratto d'appalto senza il nulla osta preventivo dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 16 – Risoluzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
- per mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalla normativa che disciplina la materia del servizio di trasporto e in particolare del servizio di trasporto scolastico a cui la ditta affidataria deve scrupolosamente attenersi e costantemente adeguarsi ancorché non espressamente richiamate nel presente Capitolato d'Appalto;

- cessione in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente per interposte persone, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
- per gravi violazioni agli obblighi previdenziali ed assistenziali, nonché in materia di sicurezza nei confronti dei dipendenti;
- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte del Comune;
- nel caso di insufficienze, inadempienze violazioni totali o parziali delle condizioni e degli obblighi contenuti nel presente capitolato che rivestano gravità tali da compromettere la funzionalità del servizio.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione del Comune, in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Il Comune si riserva, inoltre, di promuovere la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni da parte dell'ente, nei seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse;
- mancato inizio del servizio nel termine comunicato;
- per sospensione o interruzione del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- per contravvenzione alle disposizioni di legge o ai regolamenti relativi ai servizi;
- per reiterati inadempimenti;
- per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termine dell'art. 1453 del Codice Civile.

In tutti i casi sopra previsti l'infrazione è contestata all'Appaltatore con PEC, con assegnazione allo stesso di un termine non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni quindici (naturali e consecutivi in entrambi i casi) per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

La Ditta riconosce al Comune il diritto di esperire azioni per il risarcimento dei danni causati dall'anticipata e forzata risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione, il Comune sarà tenuto a corrispondere alla ditta appaltatrice soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute.

Nel caso di risoluzione, escluso quello per pubblico interesse, l'Aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo l'ulteriore risarcimento del danno per eventuale nuovo contratto e per tutte le circostanze che potranno verificarsi.

#### **Art. 17 – Clausola di salvaguardia**

Quando la risoluzione del contratto abbia luogo per causa imputabile alla ditta, il Comune avrà facoltà di ordinare ad altra ditta – anche senza nuova istruttoria - l'esecuzione del servizio addebitando i relativi costi alla ditta inadempiente.

#### **Art. 18 – Recesso**

E' facoltà del Comune recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante PEC.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da comunicarsi all'appaltatore con PEC, e portando a termine l'anno scolastico eventualmente in corso, qualora, durante il periodo di vigenza dell'appalto, dovesse essere costretto a rimodulare sostanzialmente il trasporto scolastico, con modalità difformi, per esigenze dovute ad eventuali

riorganizzazioni scolastiche o per il venir meno della richiesta in misura significativa, ovvero ritenesse di costituire altre modalità di servizio del trasporto scolastico.

In caso di recesso, la Ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

#### **Art. 19 – Corrispettivo e pagamenti**

Il pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta sarà calcolato moltiplicando l'importo del prezzo a chilometro offerto in sede di gara per il numero dei chilometri effettivamente percorsi, escludendo dal conteggio gli spostamenti tecnici da e per il deposito effettuati oltre il perimetro del territorio comunale. L'appaltatore emetterà fatture mensili indicanti il numero dei chilometri percorsi per le diverse linee. I mesi fatturati saranno quelli da settembre a giugno.

Le fatture mensili dovranno:

- a) indicare il periodo di riferimento del servizio, i chilometri percorsi come più sopra specificato nonché tutti i dati relativi al pagamento (IBAN o numero del conto corrente postale dedicato);
- b) riportare gli estremi del contratto d'appalto (data e numero cronologico) e della determina di impegno (data, n. di registro e di impegno) e del CIG (codice identificativo gara);
- c) riportare il codice identificativo dell'ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà previa verifica della regolare esecuzione del servizio e della regolarità contributiva dell'azienda mediante DURC, salvo che il Comune disconosca la regolarità delle fatture e proceda in conseguenza a contestazioni.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano la Ditta appaltatrice dagli obblighi ed oneri che ad essa derivano dal contratto d'appalto; la stessa non potrà opporre eccezioni al Comune, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni comunicando al Comune gli estremi del conto dedicato e le generalità complete delle persone delegate ad operare su tale conto.

#### **Art. 20 - Aggiornamento prezzi**

Il prezzo di aggiudicazione di cui al contratto di appalto è immodificabile per i primi tre anni del contratto.

Trascorsi i primi tre anni contrattuali il prezzo di aggiudicazione per chilometro potrà essere sottoposto una sola volta all'adeguamento dei prezzi, se richiesto dalla ditta aggiudicataria, utilizzando l'indice ISTAT F.O.I.. L'eventuale aggiornamento prezzi riconosciuto sarà ripartito nelle fatture mensili.

#### **Art. 21 – Deposito cauzionale definitivo**

La Ditta dovrà costituire una cauzione fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento contrattuale, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimenti o di cattiva esecuzione del servizio.

La stessa verrà trattenuta fino alla conclusione del periodo d'appalto e, comunque, finché non sia stato liquidato fino all'ultimo conto o definita qualsiasi controversia con la Ditta incaricata del servizio.

Il deposito cauzionale, se costituito con fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'ente e l'impegno a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di risoluzione del contratto per fatto della Ditta aggiudicataria, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

La garanzia fideiussoria dovrà essere reintegrata qualora il Comune l'abbia incamerata, parzialmente o totalmente, durante l'esecuzione del contratto.

#### **Art. 22 – Contratto e spese**

La stipulazione del contratto d'appalto con il prestatore del servizio avverrà nei termini di legge dopo l'esecutività dell'atto di aggiudicazione definitiva della gara. Sono a carico della Ditta appaltatrice tutte le spese, le imposte ed ogni altro onere accessorio, inerenti e conseguenti alla stipula ed esecuzione del contratto.

Il Comune potrà disporre l'esecuzione anticipata della prestazione, nelle more di stipula dell'atto, trattandosi di un contratto che ha ad oggetto un servizio che per sua natura deve essere iniziato puntualmente e svolto con continuità e senza interruzioni in concomitanza con il calendario scolastico, e il cui mancato avvio determinerebbe danno all'interesse pubblico che il servizio stesso è destinato a soddisfare.

#### **Art. 23 – Foro competente**

Ove dovessero insorgere controversie tra il Comune e la ditta aggiudicataria in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto, l'esecuzione non potrà comunque essere sospesa.

L'appaltatore si limiterà a presentare per iscritto al Comune le proprie riserve motivate in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni del caso in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio.

Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, le controversie saranno definite in sede giudiziaria, con competenza del Foro di Vicenza.

#### **Art. 24 – Trattamento di dati**

In riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE n. 679/2016 GDPR in materia di protezione dei dati, il Comune di Altissimo è titolare del trattamento di tutti i dati personali relativi ai minori iscritti al servizio di trasporto scolastico e alle loro famiglie, dati che saranno in parte affidati all'appaltatore, designato a tale scopo quale responsabile del trattamento, per l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico.

L'appaltatore è in ogni caso responsabile del trattamento di tutti i dati personali, anche sensibili, di cui venga direttamente o indirettamente a conoscenza nell'espletamento del servizio.

L'appaltatore dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio di trasporto scolastico, non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti, non potrà comunicare a terzi i dati, salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori e previa autorizzazione del Comune, dovrà designare i propri incaricati del trattamento dei dati, riferendone i nominativi all'Ufficio Istruzione del Comune.

L'appaltatore si impegna ad osservare e far osservare al personale addetto al servizio l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e alle informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzo improprio a qualsiasi titolo, nonché a vigilare sul corretto operato degli incaricati del trattamento dati.

#### **Art. 25 – Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa espresso riferimento a quanto previsto alle norme in materia di trasporto scolastico, alle disposizioni del codice civile, del Codice dei Contratti nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi.

Costituisce allegato al presente Capitolato il prospetto indicativo degli orari e dei percorsi (allegato A).